



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al sindaco

Al collegio dei revisori

Oggetto: Comune di Bareggio (MI) – Relazioni dell’organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie. – Referti del sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni. – Chiusura dell’istruttoria.

Viste le relazioni dell’organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, redatte dall’organo di revisione secondo l’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e preso atto delle informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria, si dispone la chiusura del procedimento di controllo, con riserva di riesaminare in occasione dei prossimi controlli, tra l’altro, la riscossione delle entrate proprie correnti e dei crediti stralciati dal conto del bilancio, la corretta contabilizzazione delle entrate da sanzioni per violazione del codice della strada e dei contributi a rendicontazione, la corretta determinazione e gestione della cassa vincolata, gli accantonamenti, le spese di rappresentanza, nonché il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni.

L’amministrazione comunale è pertanto invitata, tra l’altro, anche secondo le indicazioni delle pronunce di questa Sezione (da ultimo, deliberazioni n. 235/2024/PRSP del 18 novembre 2024 e 221/2024/PRSE del 29 ottobre 2024):

- 1) a contabilizzare le entrate per contributi per spese di investimento, e i correlati impegni di spesa, secondo il principio contabile generale di competenza finanziaria e le pertinenti disposizioni di dettaglio del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in ragione della tipologia di



CORTE DEI CONTI

contributo di cui l'ente locale è destinatario, utilizzando il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale soltanto nei casi previsti al punto 5.4 e seguenti;

- 2) a prestare attenzione al diverso trattamento contabile previsto per i contributi a rendicontazione al punto 3.6, lettera c, dove l'entrata è esigibile solo dopo la spesa, fatte salve le anticipazioni, nonché a quanto previsto più in generale per gli accertamenti dall'articolo 179, comma 3-bis¹, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i residui attivi dall'articolo 189, comma 2;
- 3) a curare l'imputazione anche degli impegni di spesa finanziati dai contributi a rendicontazione secondo le prescrizioni dell'articolo 183, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e i dettami del principio contabile generale di competenza finanziaria e, più nel dettaglio, del predetto punto 3.6, lettera c, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- 4) a rappresentare i fatti di gestione relativi alle entrate da sanzioni per violazione del codice della strada in conformità alla tassonomia degli schemi di bilancio, dandone separata evidenza rispetto alle entrate della tipologia 100 del titolo 3 dell'entrata, riservata alla «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni», e utilizzando la tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) e le pertinenti categorie;
- 5) a curare la costituzione e la gestione della cassa vincolata secondo le pertinenti disposizioni di legge e regole contabili, e in accordo con le deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 31/SEZAUT/2015/INPR del 19 novembre 2015 e 17/SEZAUT/2023/QMIG del 25 novembre 2023;
- 6) a verificare costantemente l'andamento del contenzioso e della gestione delle società partecipate, al fine di garantire adeguati accantonamenti prudenziali;
- 7) a contenere le spese di rappresentanza entro i limiti della sobrietà e congruità richiamati dalle deliberazioni della Sezione n. 82/2021/VSG del 10 maggio 2021 e 6/2021/VSG del 1° febbraio 2021.

Per quanto riguarda i controlli interni, in particolare, con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa, anche in relazione alle misure di prevenzione della corruzione, si raccomanda l'adozione di tecniche di campionamento degli atti da sottoporre a controllo improntate a un rigoroso criterio statistico volto a intercettare gli atti più rappresentativi delle aree a maggior rischio (deliberazioni n. 187/2024/VSGC del 9 agosto 2024, 54/2024/VSGC del 28 febbraio 2024, 200/2023/VSGC del 25 settembre 2023, 168/2023/VSGC del 24 luglio 2023 e 131/2023/VSGC del 29 maggio 2023, nonché 56/2019/VSGC del 26 febbraio 2019). Si raccomanda, inoltre, di conformare il controllo di gestione ai pertinenti parametri metodologici e normativi, quale controllo concomitante basato sulla contabilità

¹ Secondo il cui terzo periodo, in particolare, «È vietato l'accertamento attuale di entrate future».



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114336

e-mail: lombardia.controllo.mi@corteconti.it | PEC: lombardia.controllo@corteconticert.it

economica e fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, anche tenuto conto del prossimo avvio della contabilità *accrual* previsto dalla riforma 1.15 del PNRR. Si raccomanda, infine, di attuare a regime le disposizioni e le metodologie del controllo sulla qualità dei servizi, anche con riferimento ai controlli sistematici con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni.

La Sezione si riserva altresì di effettuare ulteriori verifiche su aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale che coinvolgono i rapporti tra l'ente locale e gli organismi partecipati il cui approfondimento si dovesse rivelare necessario anche a seguito dell'esame delle revisioni periodiche delle partecipazioni, di cui pure si dispone la chiusura fino al 2022, con l'ulteriore specifica riserva di tornare sulla rispondenza ai parametri della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e della legittimità della scelta tra gestione diretta o esternalizzata con riguardo ai servizi gestiti *in house* da AMAGA s.p.a.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Il magistrato istruttore



CORTE DEI CONTI